

Noi difendiamo i Vostri Diritti



ROLAND



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA TUTELA LEGALE:

OPPORTUNITÀ O NECESSITÀ

(di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera)

per ROLAND WORK SHOPS

SESSIONE AUTUNNO 2013 – PRIMAVERA 2014



La problematica di un processo civile e/o penale in Italia è principalmente legata alla copiosità e difficoltà della normativa, con una produzione di circa 40.000 leggi all'anno, nonché alla tempistica ed ai costi dei procedimenti.

Un processo civile in Italia dura mediamente dal primo all'ultimo grado circa 15 anni; anche i procedimenti penali hanno durata molto lunga, giungendo per i tre gradi di giudizio spesso ad almeno 10 anni.

La principale problematica del processo penale è legata al fatto che per legge l'azione penale in Italia è obbligatoria, ossia in ogni momento e in ogni caso di individuazione di una presunta notizia criminis il Pubblico Ministero deve aprire un fascicolo, il quale nella maggior parte dei casi giunge a processo (secondo alcune statistiche i procedimenti archiviati non sono più del 25 - 30%).



Il costo di un processo (civile) pertanto è spesso dipendente dalla durata del giudizio (che è esclusivamente in capo alle scelte del giudice) ed è per tale motivo che nascono, prevalentemente nei Paesi del nord Europa, le coperture assicurative cosiddette di difesa e/o tutela legale.

Si tratta in questo caso di coperture assicurative le quali prevedono, a fronte del pagamento del premio, il pagamento da parte dell'assicurazione dei diritti, spese e onorari degli avvocati in procedimenti civili e/o penali, naturalmente se rientranti come oggetto e tempisticamente nella polizza.

La Tariffa Professionale Forense (sino a poco tempo fa in vigore in Italia) era legata ad ogni singola attività che l'avvocato svolgeva.

Oggi si applica il DM. 140/2012 e successive emende.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

La fonte principale della responsabilità è insita nell'art. 28 della Costituzione *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici”*.

Il dipendente è portatore di interesse “altruistico” o è incaricato dello svolgimento di un mandato.

Il mandato è notoriamente *“Il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto (e nell'interesse) dell'altra (art. 1703 Codice Civile)”*.

Anni fa è sorta la problematica relativamente alla possibilità da parte della Pubblica Amministrazione di stipulare contratti relativamente alla Tutela Legale.



Le normative applicabili (nel tempo):

R.D.L. n° 383/anno 1934 *“La gratuità dell’ufficio non esclude il rimborso delle spese che l’investito dell’ufficio stesso sia obbligato a sostenere per l’esercizio delle sue funzioni”*.

Art. 28 Carta Costituzionale

- DPR n° 3/1957
- DPR 01.06.1979 n° 191 articolo 16
- Cambia poi il concetto con l'art. 67 DPR 13.05.1987 n° 268
- Legge n° 639/1996
- **L’Art. 18 del D.L. 25.03.1997 n° 67 (convertito in lex 135/97)**
- Legge n° 267/2000
- Il Dlvo n° 165 del 30.03.2001 (privatizzazione delle funzioni)
- Di cui alcune cancellate con il decreto legge semplificazioni 5/2012 (convertito in legge 35/2012)



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

Nei contratti collettivi (CCNL) troviamo svariati esempi:

art. 28 comparto Enti Locali, (14.09.2000)

art. 49 Segretari Comunali, (16.05.2001)

art. 36 e 93 Amministratori e Enti Locali,

art. 97 e 107 T.U. 267/2000



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

Il sopra citato art. 28 (CCNL ENTI LOCALI) prevede espressamente che l'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

In caso di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa, in ogni stato e grado del giudizio.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

Si incominciano a intravedere le prime clausole ed articoli del CCNL espressamente miranti alla copertura assicurativa dei propri dipendenti tra cui quella relativa al cosiddetto patrocinio legale (art. 43 CCNL) comparto Enti Locali

Interessante è la recente la previsione del CCNL della dirigenza medico veterinaria, ove sono le aziende a impegnarsi a dover dare ai dirigenti tutti gli elementi conoscitivi anche della tutela legale e viene costituita una commissione collaborativa per valutare la materia.

Ci si rende pertanto conto delle molteplici difficoltà non ben regolamentate dalla normativa.



Le discussioni in materia sono infatti molteplici:

- la disciplina ha (non ha) forza di legge o solo natura regolamentare (Cass. Civ. N° 11258/2004)?
- la normativa ha natura contrattuale e dunque non è suscettibile di applicazione analogica?
- la normativa trova applicazione solo per i dipendenti o anche per gli amministratori degli enti (quindi soggetti non sottoposti al vincolo della subordinazione)?
- quale deve essere l'entità del rimborso?
- come deve avvenire la scelta del legale?
- i danari vanno anticipati dalla Pubblica Amministrazione o pagati al termine del giudizio?
- entro quanto la Pubblica amministrazione deve comunicare se interverrà?



Il concetto sul quale dunque si basa il principio dell'assunzione del rimborso delle spese da parte dell'ente a favore dei dipendenti è legato da un lato al rapporto di attività a favore dell'ente stesso (fatti e atti compiuti nell'espletamento del servizio) e da una assenza di conflitto di interessi con l'ente stesso attraverso un legale di comune gradimento.

Per gli amministratori non è così pacifica la qualificazione (anche se la giurisprudenza ormai la riconosce).

Il tutto dotato poi di assenza di dolo e/o colpa grave (rivalsa spese).

Vista la mancanza di assolute certezze la modalità con la quale gli enti più “illuminati” operano è quella di dare linee di indirizzo in materia di rimborso, approvate attraverso deliberazioni (di giunte comunali – province – di commissari straordinari), le quali riprendono la materia e la disciplinano in modo organico.

Esempi:



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 648 del 04 GIU. 2004

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE PERSONALE
DIRIGENTE DIPENDENTE.**

- ART. 1** - Il diritto alla fruizione del Patrocinio Legale a carico dell'Ente, sancito dall'art. 25 del CCNL 7/04/1999 e dall'art. 26 del CCNL del 20/09/2001, è garantito a tutto il personale dirigente dipendente in connessione con l'attività espletata in ragione del proprio ufficio e/o finalità assegnate; che l'azienda a fronte di tali diritti enunciati negli articoli sopra citati ha provveduto a stipulare polizza assicurativa per la tutela legale;
- ART. 2** - Il patrocinio legale è esteso alle materie, civile, penale, amministrativa, e/o contabile di ogni ordine e grado purchè non sia rinvenibile conflitto di interessi ovvero dolo o colpa grave imputabili al soggetto contro il quale sia stata intrapresa da terzi attività giudiziale;
- ART. 3** - Al patrocinio legale il dirigente può fare ricorso in via diretta, attraverso formale accettazione di un professionista designato dall'Ente in quanto a quest'ultima noto, ovvero in via indiretta attraverso designazione da parte del dirigente di un professionista di sua fiducia. In tale ultima ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta all'Ente;
- ART. 4** - Il dipendente ha l'obbligo di comunicare formalmente all'Ente ed "ab initio" la esistenza di un procedimento giudiziario a suo carico e/o le richieste e le comunicazioni di responsabilità (afferenti le materie di cui all'art. 2) per fatti e/o atti connessi ai compiti e/o attività finalizzate, in ragione del proprio ufficio. La comunicazione, che assume il carattere d'urgenza, deve essere tempestiva e dovrà contenere oltre agli atti di citazione o comparsa, e/o forme di convocazione legale, anche tutti gli altri documenti utili alla formazione di opposizioni, memorie e simili, indispensabili a sostenere la propria difesa.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

Home > Il Comune > Segreteria Generale



Città di Cosenza

Linee di indirizzo in materia di rimborso delle spese di assistenza e difesa in giudizio sostenute dai dipendenti e dirigenti dell'Ente.

(APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 196 DEL 14 LUGLIO 2009)

LA GIUNTA

B) Strumenti di contrattazione collettiva di comparto.

L'art. 28 del CCNL 14/9/2000 dispone:

«*Patrocinio legale.*

1. L'ente, **anche a tutela dei propri diritti ed interessi**, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente **per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio**, assumerà a proprio carico, **a condizione che non sussista conflitto di interessi**, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, **facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.**
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi **con dolo o colpa grave**, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1».

L'art. 12 del CCNL 12 febbraio 2002 (*area dirigenza*) dispone:

«*Patrocinio legale.*

1. L'ente, **anche a tutela dei propri diritti ed interessi**, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente **per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio**, assumerà a proprio carico, **a condizione che non sussista conflitto di interessi**, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, **facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento.**
2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi **con dolo o colpa grave**, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 659 **OGGETTO:**
Disciplinare per il rimborso spese di esistenze e di gestione in giudizio in favore di Dipendenti - Dirigenti ed Amministratori Comunali.

D.Lgs 18/8/2000, n.267,
articolo 49, comma 1

SERVIZIO Auxocatus

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

flerino

XXXXXXXXXXXXXXXX

D.Lgs 18/8/2000, n.267,
articolo 49, comma 1

SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

DE DIRIGENTE

(Dott. Pasquale Costantino)

L'anno duemiladieci, il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE
si è riunita nella Casa Comunale - Palazzo De Nobili - la Giunta
Comunale con l'intervento dei seguenti componenti:

2010

			Presidente	Assente
OLIVO	ROSARIO	SINDACO	X	
TERESA XXXXXXXXXXXXXXXX	ANTONIO XXXXXXXXXXXXXXXX	SINDACO XXXXXXXXXXXXXXXX	X	
ARGIRO	ANTONIO	ASSESSORE	X	
COSTA	LORENZO	ASSESSORE	X	
CURCIO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
GATTO	DANILO	ASSESSORE	X	
IACONANTONIO	DOMENICO	ASSESSORE	X	
LUCCHETTI	TOMMASINA	ASSESSORE	X	
MARCUCCI	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
SALERNO	RAFFAELE	ASSESSORE	X	
SORIERO	GIUSEPPE	ASSESSORE	X	
STIGLIANO MISSUTI	ALDO	ASSESSORE	X	X
TALARICO	ROBERTO	ASSESSORE	X	
VENTURA SABATINO	NICOLA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla riunione, per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 57, comma 4, lettera A, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Dr. TERESA MANZI in qualità di Segretario Generale.

Presiede il SINDACO che, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

VISTA la proposta del Dirigente del Settore Advocatura ad oggetto: "Disciplinare per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dipendenti - Dirigenti ed Amministratori Comunali".

che qui di seguito si riporta integralmente:

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che le disposizioni contrattuali vigenti (art. 28 C.C.N.L. 14.9.2000 - art. 12 C.C.N.L. 12.2.2002 area dirigenza) hanno disciplinato la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti degli Enti Locali;

- che in base a tali disposizioni l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'Ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, che deve essere scelto preventivamente e concordamente con l'Amministrazione;

- che i dipendenti Enti Locali, sottoposti a giudizio, hanno titolo al rimborso delle spese legali a condizione che il giudizio si sia concluso con sentenza di assoluzione;

RILEVATO che consolidata giurisprudenza, sia della Corte dei Conti che del Consiglio di Stato, ha ritenuto estensibile anche agli Amministratori la disciplina del rimborso spese legali sostenute per l'adempimento del loro mandato, ricorrendone gli stessi presupposti di fatto e diritto;

RITENUTO che appare opportuno disciplinare la materia del rimborso spese legali in favore dei Dipendenti, Segretari Comunali ed Amministratori, recependo la normativa in materia, ma soprattutto l'interpretazione elaborata dalla giurisprudenza, i pareri resi in merito dal Ministero dell'Interno, nonché le direttive e gli indirizzi forniti dalla Giunta;

RITENUTO che, attraverso l'adozione di un disciplinare, si possa conseguire un effetto di uniformità e chiarezza nell'applicazione della normativa vigente;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il disciplinare per il rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore dei Dirigenti, Segretario e Dipendenti, nonché Amministratori Comunali, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di demandare all'Archivio Generale la trasmissione di copia del presente provvedimento al Dirigente al Personale, a tutti i Dirigenti dell'Ente affinché diano la massima diffusione, nonché al Gabinetto del Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, alla Presidenza del Consiglio Comunale, affinché ne dia notizia ai Consiglieri Comunali, alla Segreteria Generale;



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu



REGOLAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI E DELL'AZIENDA OSPEDALIERA

Indice:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<i>pag.2</i>
Art.1 - <i>Norme generali</i>	<i>pag.2</i>
Art.2 - <i>Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale</i>	<i>pag.3</i>
Art.3 - <i>Conflitto di interessi</i>	<i>pag.3</i>
Art.4 - <i>Formazione elenco legali fiduciari dell'Azienda</i>	<i>pag.4</i>
Art.5 - <i>Affidamento degli incarichi ai legali</i>	<i>pag.4</i>
Art.6 - <i>Scelta del legale da parte del dipendente</i>	<i>pag.5</i>
Art.7 - <i>Polizze personali dei dipendenti</i>	<i>pag.5</i>
Art.8 - <i>Rimborso all'AO delle spese legali in caso di condanna del dipendente</i>	<i>pag.5</i>
Art.9 - <i>Rimborso spese legali al dipendente in caso di conclusione favorevole del procedimento</i>	<i>pag.6</i>
Art.10 - <i>Consulenze tecniche</i>	<i>pag.6</i>
Art.11 - <i>Surrogazione dell'Azienda al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa</i>	<i>pag.7</i>
Art.12 - <i>Medici in formazione specialistica</i>	<i>pag.7</i>
Art.13 - <i>Obbligatorietà</i>	<i>pag.7</i>

\\Filezrv\gestione assicurazioni e contenzioso sanitario\TUTELA LEGALE

Sistema Sanitario  Regione Lombardia

Sede Legale

20900 Monza (MB) - via Pergolesi, 33 - Tel.039.233.1 - Fax 039.233.9775 - www.hsgerardo.org - P.IVA 00745800961-CF.03253030153



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

aran
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA VI
DELLA DIRIGENZA DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E DELLE AGENZIE FISCALI
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009
E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007**

In data 21 luglio 2010 alle ore 13:00 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Commissario Straordinario Cons. Antonio Naddeo
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Stefano Almo

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

Epne	CISL FPS.....	<i>[Signature]</i>	CISL.....	<i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	CISL FPS.....	<i>[Signature]</i>	CISL.....	<i>[Signature]</i>
Epne	CSA di CISAL/FIALP (fialp/cisal- usppi/cuspp-cisas/epne-confail- confill parastato)	<i>[Signature]</i>	CISAL.....	<i>[Signature]</i>
Epne	ANMI INAIL.....	<i>[Signature]</i>		
Epne	FP CIDA.....	<i>[Signature]</i>	CIDA.....	<i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	FP CIDA.....	<i>[Signature]</i>	CIDA.....	<i>[Signature]</i>
Epne	FEMEPA.....	<i>[Signature]</i>	RDB CUB.....	<i>[Signature]</i>
Epne	CGIL FP.....	<i>[Signature]</i>	CGIL.....	<i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	CGIL FP.....	<i>[Signature]</i>	CGIL.....	<i>[Signature]</i>
Epne	UIL PA.....	<i>[Signature]</i>	UIL.....	<i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	UIL PA.....	<i>[Signature]</i>	UIL.....	<i>[Signature]</i>
Agenzie Fiscali	CONFSAL-UNSA.....	<i>[Signature]</i>	CONFSAL.....	<i>[Signature]</i>

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area VI della dirigenza degli Enti Pubblici non economici e delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F. 97104260580



4. Per i dirigenti degli uffici della Regione Valle d'Aosta l'indennità di bilinguismo è fissata nella misura prevista per il personale di cui al comma 1.

Art. 26
Responsabilità civile e patrocinio legale

1. E' attivata per tutti i dirigenti un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Tale assicurazione non può essere diretta alla copertura di danni erariali che i dirigenti potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilità amministrativo contabile.
2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3. Ciascun ente o agenzia stipula, salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni, polizze con la società di assicurazione, selezionata sulla base della vigente normativa. Il dirigente che voglia aumentare i massimali o stipulare una polizza su base volontaria è tenuto a sottoscrivere un autonomo contratto di assicurazione distinto rispetto a quello stipulato dall'ente o dall'agenzia, con oneri a proprio carico.
4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'ente o agenzia provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti, eccetto le ipotesi di dolo e colpa grave.
5. Nel caso in cui gli enti o agenzie non abbiano sottoscritto la polizza assicurativa di cui al presente articolo, i relativi importi sono destinati, per il solo anno di competenza, alle risorse utilizzate per la retribuzione di risultato.
6. Ai fini della stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo, gli enti o le agenzie possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.
7. Resta fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n.67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

Handwritten signature and initials.

Handwritten notes and signatures:
Ber
D'riesi
Baso
P.P.
M. Dusi
31



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
DIREZIONE GENERALE
DELLE RISORSE FORESTALI MONTANE E IDRICHE

Roma li...22 luglio.2002

DIRAMAZIONE GENERALE

Divisione ...I^..... Sez.
Prot. n. 24725 Pos.
Allegati n.

Risposta al foglio del
Div Sez. N.

Oggetto: spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale (cap.3452).

Come è noto, le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, nonché le spese di patrocinio legale sostenute dal personale appartenente all'Amministrazione forestale e dalla Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane ed Idriche vengono liquidate a valere sul capitolo 3452 del bilancio di previsione del Ministero, a cura della Divisione I.

Il rimborso delle spese di patrocinio legale (art. 18 della legge 23 maggio 1997, n.135 - GU 24 maggio 1997, n.119), la cui portata è estesa a tutti i dipendenti delle amministrazioni statali, prevede alcune condizioni indispensabili affinché possa essere concesso:

- l'instaurazione di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- la sentenza od un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.

La norma, inoltre, prevede che il rimborso possa essere effettuato dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.

Per provvedere all'erogazione dei pagamenti si dovranno, pertanto, considerare attentamente i seguenti aspetti organizzativi.

Gli Uffici hanno l'obbligo di istruire le pratiche e completarne l'iter fino all'emanazione della sentenza definitiva. Non potrà, quindi, essere accettata per la liquidazione corrispondenza interlocutoria, ma dovrà essere trasmesso un fascicolo completo contenente:

- richiesta per via gerarchica da parte dell'interessato del rimborso delle spese sostenute (la richiesta potrà essere presentata anche dal personale che nel frattempo si sia congedato, specificando l'ultima sede di servizio);
- sentenza definitiva o provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente. A tale riguardo si precisa che la condizione necessaria per ottenere il rimborso delle spese legali è il riconoscimento dell'assenza del dolo o della colpa grave. Inoltre, il procedimento giudiziario deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena. Per tale motivo l'intervenuta prescrizione fa venire meno il requisito essenziale della verifica dell'assenza del dolo o della colpa grave e non dà, quindi, diritto ad alcuna restituzione;
- parcella dell'Avvocato difensore, comprensiva del calcolo di IVA e CAP;



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

- **parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.** Infatti, per legge, non può, essere considerato sufficiente il solo parere dell'ordine degli Avvocati. Si fa peraltro presente che, in base ad una recente disposizione il parere di congruità, **per i soli procedimenti penali**, viene rilasciata obbligatoriamente dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;
- **estremi anagrafici completi** (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) del richiedente e modalità di estinzione del credito. Per motivi di celerità si consiglia di far specificare le coordinate bancarie dell'interessato o, in alternativa, la Tesoreria Provinciale della Banca d'Italia presso cui far rendere disponibili le somme. Qualora l'Avvocato sia stato delegato a riscuotere le somme per conto del suo assistito ciò deve risultare da **regolare delega** firmata dall'interessato. In tal caso gli estremi anagrafici dovranno essere quelli dell'Avvocato. **In mancanza di tale delega non si procederà alla liquidazione a favore del legale.** Si richiama l'attenzione degli uffici su questo punto, onde evitare spiacevoli contrattempi.
- **breve relazione illustrativa** sullo svolgimento dei fatti, in cui sia indicato l'importo complessivo per il quale si chiede il rimborso, **purché ritenuto congruo dall'Avvocatura**, ed ogni altro utile elemento.

Si fa presente che sulle **parcelle presentate direttamente dagli Avvocati** viene effettuata la ritenuta di acconto, versata, da questa Amministrazione, all'erario dello Stato. A tale riguardo, gli Avvocati dovranno trasmettere alla Direzione la relativa fattura, per il rilascio ai fini fiscali della certificazione degli emolumenti corrisposti da parte dell'Amministrazione. Nel caso, invece, la richiesta di rimborso delle spese legali sia fatta da parte del dipendente dell'Amministrazione, il risarcimento verrà effettuato sulla base della documentazione presentata e non sarà oggetto di ritenuta fiscale in quanto reddito non soggetto a tassazione.

Il fascicolo completo, una volta esaminato, verrà trasmesso, da parte di questa Amministrazione, all'Ufficio Centrale del Bilancio, contestualmente alla richiesta di integrazione dei fondi corrispondente alle somme richieste. Ciò è necessario in quanto il capitolo ha una dotazione minima annua di circa € 516 e deve essere volta per volta integrato in base alle richieste trasmesse in Direzione.

Qualora le pratiche dovessero risultare incomplete, sarà facoltà della Divisione I[^] chiedere elementi integrativi o restituire le pratiche agli Uffici di provenienza per gli adempimenti indicati nella presente circolare.

Rimangono a carico degli Uffici i pagamenti relativi alle somme capitale ed agli interessi legali riconosciuti con sentenza. Per la liquidazione si dovrà farne direttamente richiesta a valere sui rispettivi capitoli di bilancio. Si fa presente, infine, che le spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'amministrazione dovranno essere fatti gravare sul capitolo 3311 del bilancio di previsione di questo Ministero, gestito dalla Divisione VIII[^].

Si precisa, inoltre, che il termine "**responsabilità amministrativa**", indicato nella legge 23 maggio 1997 n.135, va riferito ai procedimenti instaurati presso il TAR o il Consiglio di Stato. Per tale motivo il capitolo 3452 non copre il rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente per la difesa in procedimenti amministrativi avviati dall'Amministrazione di appartenenza.

Per ciò che attiene alle disposizioni previste dall'articolo 32 della legge n.152/1975 (fatti compiuti in servizio e **relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica**), i fascicoli, debitamente istruiti, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'interno, cui fanno carico le relative spese di difesa, per il tramite della Divisione XIII[^].

La presente circolare sostituisce le precedenti e verrà pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale del Corpo.

IL DIRETTORE GENERALE
G. DI CROCE
F.to G. Di Croce



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

Tutte le tematiche sopra evidenziate sono state oggetto di decisioni (anche recenti) delle Supreme Corti che hanno tentato di dare maggior luce alla problematica; vediamone alcune:



1) Consiglio di Stato Sez. V, 17.07.2001 n° 3946

“La materia riguarda il personale degli enti locali ma è ritenuta estensibile anche agli amministratori (con riferimento a Corte dei Conti Sez. Unite 18.06.1986 n° 501)”

2) Consiglio di Stato Sez. V, 09.10.2006 n° 5986

“Secondo la Corte nella valutazione dell'esistenza dei presupposti per la tutela legale (anche per la tutela dei diritti ed interessi dell'ente) per identificare la condizione che non sussista conflitto di interessi va valutata anche l'eventuale pendenza di un procedimento avanti alla Corte dei Conti per gli stessi fatti (in quel caso oggetto di indagine penale) promossa dal Comune”.

3) Consiglio di Stato Sez. V, 12.02.2007 n° 552

“La scelta del legale di comune gradimento appare presupposto per l'intervento della tutela legale, tanto che la Corte decide che debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti, pena (mancanza di realizzazione di tale presupposto con il mancato coinvolgimento iniziale dell'ente nella scelta del difensore) la mancata applicazione delle prescrizioni normative”.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

4) **Cassazione sentenza 27871 del novembre 2008** L'ente pubblico deve assumere a proprio carico le spese di difesa della propria figura professionale anche in caso di assoluzione, nel momento in cui la fattispecie è comunque collegata ai presupposti dell'attività pubblica.

5) **Corte dei Conti Sez. giurisdizionale regionale per il Veneto n° 756/2008**

La responsabilità amministrativa è un deterrente finalizzato a indurre il funzionario al compimento del proprio dovere sotto la minaccia del suo anche personale coinvolgimento nelle conseguenze della sua eventuale volontaria prevaricazione ed è pertanto che un eventuale negozio giuridico assicurativo che tolga dallo status del pubblico funzionario quel deterrente incide sul rapporto di dipendenza funzionale che lega il funzionario all'ente ledendo un principio fondamentale dell'ordinamento.



Tutti i contratti, a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria n° 244/2007, volgono dunque a nullità se stipulati in spregio alle norme contrarie ai principi di ordine pubblico.

Le molteplicità delle decisioni giurisprudenziali evidenzia il fatto che vi siano ancora parecchi dubbi applicativi.

In data 12.03.2010 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni territoriali - ha dovuto emettere un parere per chiarire i presupposti di rimborso delle spese legali sostenute da un Consigliere Comunale (Amministratore).

Il Ministero si basa principalmente sull'applicazione delle norme del Codice Civile e tende a limitare l'applicazione della norma.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

FORZE DELL'ORDINE: La particolare tutela delle Forze dell'Ordine si fonda sulla Legge 152 del 1975 (Art. 32), che già all'epoca prevedeva il rimborso delle spese di difesa, attraverso il libero professionista.

Nel caso dunque di un atto commesso nel corso di espletamento del servizio (con esplicito riferimento alle retribuzioni di un Agente e Ufficiali di PS o PG) *si prevede che "la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura di Stato o dal libero professionista di fiducia.*

Nel secondo caso, le spese sono a carico del Ministero dell'Interno, salvo rivalsa, se vi è responsabilità per fatto doloso dell'imputato.

La disposizione si applica a qualsiasi persona appartenente alle Forze di Polizia".



Con il CCNL 2006/2009 il beneficio è esteso anche al coniuge ed ai figli del soggetto delle Forze di Polizia, eventualmente deceduto.

E' sempre fatta salva la rivalsa in caso di accertata responsabilità dolosa del soggetto, mentre è ammessa anche la spesa (e dunque il rimborso) nei casi di remissione di querela.

Non rilevano procedimenti di destituzione o disciplinari.

Il Consiglio di Stato con parere 1054 dell'11 marzo 2011, ha specificato che l'elemento di riferimento principale per l'intervento al pagamento di tali spese è essenzialmente legato alla riconducibilità del comportamento all'effettivo servizio del dipendente della PS, ossia che il fatto sia effettivamente riconducibile all'ordinario svolgimento delle azioni di Polizia Giudiziaria o di Sicurezza e non solo che l'evento avvenga durante o in occasione della prestazione.



Avv. Mario Dusi
Via Fontana n. 19 - 20122 Milano
Tel. 02/55188121 - Fax 02/55188503
E-mail: m.dusi@dusilaw.eu
www.dusilaw.eu

Recentemente il **TAR del Lazio (con sentenza n° 8478 del 26.04.2010)** ha evidenziato che la parcella dell'avvocato, che ha difeso un dipendente pubblico, deve essere contenuta nei limiti delle tariffe e comunque valutato dall'avvocatura erariale ed è sostanzialmente sottoposta al controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione.

Nel marzo del 2011 (**sentenza Consiglio di Stato Sez. VI 21.3.2011 n. 1713**), il Consiglio di Stato ha riconosciuto il rimborso delle spese legali, sostenute per la difesa, in un procedimento penale di un dipendente, anche nel caso di assoluzione ex art. 530 Codice Procedura Penale, non risultando una sentenza di assoluzione in forma piena. (CIT)

Ciò nonostante il **TAR Sicilia (Sez. I 4 aprile 2012 n. 695)** sottolineando che il rimborso delle spese legali, da parte dell'Amministrazione, non costituisce un obbligo, dovendo, la scelta del medesimo essere apprezzamento esclusivamente volto a tutelare lo scopo di assicurare un corretto, ragionevole impiego delle risorse erariali, incentra la propria disamina, sulla esistenza (o meno) di un conflitto di interesse con il dipendente, negando la copertura, nel caso di assoluzione ex art. 530 CPP (vecchio concetto di insufficienza di prove).



Un intervento del legale deve mirare (quindi anche) alla tutela dei diritti ed interessi dell'ente.

Garantire il decoro e l'immagine dell'ente e assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche.

Nulla vieta dunque che enti pubblici (Comuni e Province comprese) elaborino regolamenti per l'affidamento di incarichi professionali esterni ed ancor più piani esecutivi di gestione, le quali prevedano (tra gli obiettivi trasversali) la massima efficienza dell'amministrazione della cosa pubblica.



Avv. Mario Dusi
Milano – Monaco di Baviera
Tel. 02/55188121 – Fax 02/55188503
E-mail: staff@dusilaw.eu

ERGO:

diviene necessaria la difesa legale e la consulenza preventiva



www.dusilaw.eu

Grazie dell'attenzione